

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 272-30337/2016

**Oggetto:** *Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa:	F.O.A.M. S.p.A
Stabilimento di:	Rivoli
Sede Legale:	Via Pellice 71/73 Rivoli
Sede Operativa:	Via Pellice 71/73 Rivoli
Attività	<b>codice 2.5b</b> – <i>Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;</i>
Posizione Impresa:	007772
P. IVA:	00482840014

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del Dirigente n. 17-20452 del 5 marzo 2008 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
  - **codice 2.5b** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*
- in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che ha modificato il D.Lgs. 152/06 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 non è più contemplato il rinnovo periodico

dell'Autorizzazione integrata ambientale, sostituito dal riesame dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che, salvo gli altri casi definiti dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, deve essere comunque disposto entro 10 (oppure 12, o 16) anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

- in data 5 settembre 2012 (prot. n. 678175) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'autorità competente riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

#### **ESAMINATO:**

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 27 marzo 2013 (prot. n. 56953), del 5 giugno 2014 (prot. n. 94540), del 7 agosto 2014 (prot. n. 131276), del 7 gennaio 2015 (prot. n. 508), del 6 ottobre 2015 (prot. n. 139779), del 12 novembre 2015 (prot. n. 161709), del 13 luglio 2016 (prot. n. 86022) e del 26 ottobre 2016 (prot. n. 124786);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (Maggio 2005);
  - Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metal Industries (Dicembre 2001);
  - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
  - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
  - Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);

#### **ACQUISITI:**

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le

osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 4 giugno 2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 13 maggio 2015 (prot. n. 80789);

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Città Metropolitana di Torino, pervenuti nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi il 4 giugno 2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 13 maggio 2014 (prot. n. 80789) e il 25 settembre 2015 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 13 agosto 2015 (prot. n. 116924);
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 9 ottobre 2015 (prot. n. 142481).

#### **RILEVATO CHE:**

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

#### **VALUTATO:**

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

#### **VISTI:**

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda F.O.A.M. S.p.A ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

#### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

#### **VISTO:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

#### **ATTESO:**

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

*visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;*

- DETERMINA -

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa F.O.A.M. S.p.A ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via Pellice 71/73 nel Comune di Rivoli, dell'attività IPPC:
  - **codice 2.5b** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 17-20452 del 5 marzo 2008 e nei successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è a tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di

- prevenzione dei *rischi di incidente rilevante*, in materia di *valutazione di impatto ambientale* e in materia *urbanistica*, preventivamente alla *realizzazione degli interventi previsti*;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

**- INFORMA -**

che copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Rivoli, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO3 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 28 ottobre 2016

Il Dirigente del Servizio  
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche  
Dott.ssa Paola MOLINA

## INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA .....	8
2. CONDIZIONI GENERALI.....	8
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	12
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	13
4.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	13
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	14
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	15
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	15
<i>TABELLA 1: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.</i> .....	16
4.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI .....	17
4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	18
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	21
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	21
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	21
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE.....	21
5.2. PRESCRIZIONI GENERALI.....	21
5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	22
<i>TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA</i> <i>FOGNATURA</i> .....	23
5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO .....	24
5.5. BILANCIO IDRICO.....	24
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME .....	25
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	26
8. EMISSIONI SONORE.....	27
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	27
<i>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI</i> .....	27
<i>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI</i> .....	28
<i>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE</i> .....	30

## ALLEGATO A

---

### 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

---

<b>codice 2.5b</b> – <i>Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;</i>	Capacità massima di impianto <b>21 t/giorno</b>
--	--

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

- ricevimento delle materie prime;
- colata a gravità:
  - fusione
  - formatura anime;
  - colata;
  - sterratura;
- finitura e trattamento termico;
- rigenerazione sabbie;
- lavorazioni meccaniche;
- immagazzinamento e vendita.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

---

### 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico



- descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
    - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
    - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
    - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
    - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
    - e. deve essere garantita **l'accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
  3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
  4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
  5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
    - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
    - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
    - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema

6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Rivoli e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.). Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "**Report Ambientale – versione pubblicabile**"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

*Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:*

  - *riservatezza industriale, commerciale o personale;*
  - *tutela della proprietà intellettuale;*
  - *pubblica sicurezza o difesa nazionale.*
9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
11. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve

**informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

12. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Rivoli e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (elenco indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 7.5;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo

gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, a

seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato:**

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b. informa, entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

#### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. La **temperatura di lavoro del forno di rigenerazione sabbie** non deve essere inferiore ai 750 °C, deve essere controllata e registrata in continuo. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per tutta la durata di validità dell'autorizzazione ed essere tenute a disposizione degli Enti preposti al controllo.
8. Il consenso all'ingresso della sabbia da rigenerare nella zona di calcinazione del forno **non può avvenire** qualora non sia stata raggiunta la temperatura prescritta in camera di rigenerazione: a tal fine il Gestore deve adottare misure tecniche finalizzate ad impedire automaticamente che la rigenerazione abbia inizio in assenza del raggiungimento delle condizioni di regime della camera del forno.
9. L'impianto di rigenerazione termica delle sabbie è autorizzato a trattare le sabbie provenienti dalla sterratura delle anime **esclusivamente utilizzate** nel ciclo produttivo dello stabilimento FOAM S.p.A.
10. In qualsiasi situazione produttiva non possono essere avviati al trattamento termico getti ancora contenenti **parti di anima**.
11. Al fine di garantire un'efficienza di abbattimento costante delle torri di lavaggio asservite alla formatura anime (punto di emissione 4), il Gestore deve **monitorare in continuo il pH** delle soluzioni di lavaggio ed adottare sistemi di dosaggio automatico dei reagenti. Deve inoltre essere garantita la costante manutenzione dei pH-metri.
12. il Gestore deve effettuare la **regolazione dei bruciatori** dei forni fusori, di mantenimento e di trattamento termico e di rigenerazione sabbie ad ogni rifacimento del forno o sostituzione del bruciatore.
13. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni**

da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

14. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

15. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
16. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
17. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

18. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna “frequenza autocontrolli” del *Quadro Emissioni in Atmosfera*, **con decorrenza a far data dall’ultimo autocontrollo eseguito**.
19. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
20. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
21. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell’impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
22. Per l’effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**TABELLA 1: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.**

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Gas di combustione CO, CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)	-
CO	UNI 15058:2006	ISO 12039
O <sub>2</sub>	UNI EN 14789	ISO 12039



<b>Polveri</b>	<b>UNI EN 13284-1:2003</b>	<b>ISO 9096:2003/Cor. 1:2006</b>
<b>Fluoruri</b>	<b>UNI 10787</b>	-
<b>C.O.T.</b>	<b>UNI 12619 – UNI 13526</b>	-
<b>C.O.T.</b>	<b>UNI EN 13649:2002</b> (Singoli composti)	-
<b>Ammoniaca</b>	<b>Unichim 632</b>	-
<b>Velocità e Portata</b>	<b>UNI 10169:2001</b>	<b>ISO 10780:1994</b>

#### 4.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

23. il Gestore deve effettuare **entro il 31 marzo 2017**, sul camino dell'abbattitore centralizzato delle linee di colata (**punto di emissione C12**) e sul camino della sabbatura conchiglie (**punto di emissione 5**), due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni dal termine del periodo di messa a regime per tutti i parametri oggetto di valore limite di emissione. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione. Gli autocontrolli successivi a quello iniziale seguiranno le frequenza e i parametri indicati nel *Quadro emissioni in atmosfera*.

#### 4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
M1	Rigenerazione Sabbia	Rigenerazione Sabbia	7500	Polveri totali	10	0,075	Filtro a tessuto	Annuale
				C.O.T. (come C)	20	0,150		
				CO	50	0,375		
L	Finitura	Forno di bonifica	1300	Polveri totali	10	0,013	nessuno	Annuale
1	Fusione	Postazione di degasaggio e scorifica	22700	Polveri totali	10	0,227	nessuno	Annuale
				HF	2	0,045		
1A	Fusione	Forno fusorio 3 Cappa su torre di fusione	5000	Polveri totali	10	0,050	nessuno	Annuale
				HF	2	0,010		
2A	Fusione	Forno fusorio 3 Cappa su torre di fusione	5000	Polveri totali	10	0,050	nessuno	Annuale
				HF	2	0,010		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
4	Formatura anime	Formatura hot-box e shell moulding	50000	Polveri totali	5	0,250	Scrubber a NaOH	Annuale
				C.O.T. (come C)	10	0,500		
				Fenolo + furfurolo + formaldeide	5	0,250		
				Ammoniacca	10	0,500		
C12	Colata in conchiglia	Conchigliatrici	71500	Polveri totali	5	0,358	Filtro a cartucce e filtro a carboni attivi	Iniziale e Annuale
				C.O.T. (come C)	10	0,715		
F7	Colata in conchiglia	Forno di mantenimento	1150	Polveri totali	10	0,012	nessuno	Annuale
F9	Colata in conchiglia	Forno di mantenimento	2000	Polveri totali	10	0,020	nessuno	Annuale
F11	Colata in conchiglia	Forno di mantenimento	2000	Polveri totali	10	0,020	nessuno	Annuale

#### AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 trecca@cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
F12	Colata in conchiglia	Forno di mantenimento	2000	Polveri totali	10	0,020	nessuno	Annuale
F13	Colata in conchiglia	2 forni di mantenimento	2800	Polveri totali	10	0,028	nessuno	Annuale
5	Colata in conchiglia	Sabbiatura conchiglie	3500	Polveri totali	10	0,035	Ciclone	Iniziale

---

## 5. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### 5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e industriale.

#### 5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Dall'attività si originano le seguenti tipologie di reflui:

- troppo pieno del circuito di raffreddamento dell'impianto di rigenerazione sabbie;
- controlavaggio dell'addolcitore delle acque di reintegro del circuito di raffreddamento dell'impianto di rigenerazione sabbie;
- vasche di prova di tenuta;
- vasche di raffreddamento temprata.

### 5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente il **Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.)** è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.
2. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
5. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con

cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.

6. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
7. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
8. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque.  
In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

### 5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

9. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** previsti per gli scarichi in reti fognarie dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
10. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo**, eseguita da tecnico abilitato, dei reflui industriali scaricati in rete fognaria con **frequenza annuale** per le acque reflue industriali scaricate dalla "**vasca di tempra**" e dalle "**vasche prova tenuta**" e con **frequenza quinquennale** per le acque reflue industriali scaricate dalla "**rigenerazione resine addolcitore**" e "**spurgo del circuito di raffreddamento**", secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linea guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT.

**TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI IN PUBBLICA FOGNATURA.**

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Vasca di tempra (annuale)	Vasche prova tenuta (annuale)	Rigenerazione addolcitore (ogni 5 anni)	Circuito di raffreddamento (ogni 5 anni)
Conducibilità	-	µS/cm	X	X	X	X
pH	5,5-9,5	-	X	X	X	X
Solidi sospesi totali	≤200	mg/l	X			
COD (come O <sub>2</sub> )	≤500	mg/l	X	X	X	X
Alluminio	≤2,0	mg/l	X	X	X	X
Arsenico	≤0,5	mg/l	X			
Boro	≤4	mg/l	X			
Cadmio	≤0,02	mg/l	X			
Cromo totale	≤4	mg/l	X			
Cromo VI	≤0,20	mg/l	X			
Ferro	≤4	mg/l	X	X	X	X
Manganese	≤4	mg/l	X			
Mercurio	≤0,005	mg/l	X			
Nichel	≤4	mg/l	X	X		
Piombo	≤0,3	mg/l	X	X		
Rame	≤0,4	mg/l	X	X	X	X
Selenio	≤0,03	mg/l	X			
Zinco	≤1,0	mg/l	X	X	X	X
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	≤1000	mg/l	X	X	X	X
Cloruri	≤1200	mg/l	X	X	X	X
Fluoruri	≤12	mg/l	X			
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	≤30	mg/l	X			
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l				X
Azoto nitrico (come N)	≤30	mg/l				X
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	X			

11. Il **primo autocontrollo** dei quattro punti di immissione di cui al punto precedente dovrà essere eseguito **entro il 31 marzo 2017** ed i risultati analitici dovranno essere allegati al Report Ambientale da inviarsi entro il 30 aprile 2017, ai sensi del successivo punto 14.
12. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'ARPA Piemonte, la data prevista per il prelievo dei campioni di acqua di cui al precedente punto 10.
13. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
  - i risultati degli autocontrolli di cui al punto 10, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
  - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 18 e al punto 20.

#### 5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

15. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
16. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.
17. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

#### 5.5. BILANCIO IDRICO

18. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua:
  - a. prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
  - b. scaricata allo scarico delle acque reflue industriali, suddivisa secondo le varie



tipologie di scarico (*è ammessa la stima del volume scaricato qualora non fosse disponibile la misura diretta*);

c. contenuta nei rifiuti liquidi smaltiti.

19. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 18 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
20. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 18.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

---

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.

6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.
8. Devono essere evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o pulverulente.

---

## 7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della **Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee** (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs. 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
3. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto**.
4. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 2 e 3 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06.
5. Nelle more delle risultanze delle valutazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, nel caso di cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore, oltre a quanto prescritto al punto 2, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso

futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## 8. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Rivoli ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

---

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

---

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Città Metropolitana di Torino</li> <li>- ARPA</li> <li>- Comune di Rivoli</li> <li>- SMAT</li> </ul>	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.19).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Città Metropolitana di Torino</li> <li>- ARPA</li> </ul>	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMAT</li> <li>- ARPA</li> </ul>	Almeno <b>30 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
n. 5.3.11).		campionamento
<b>Relazione sul ciclo delle acque</b> (prescrizione n. 5.3.14)	- SMAT	<b>Entro il 31 marzo</b> di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al <b>Report Ambientale</b> )

**TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3.1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione per ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della <b>normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica</b> (prescrizione n. 3.4)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5)	- Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b> (prescrizione n. 2. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2.12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2.11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.6)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le <b>otto ore</b> successive all'evento
<b>Risultati degli autocontrolli iniziali</b> dell'impianto di abbattimento colata e sabbiatura conchiglie (prescrizione n. 4.5.23)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di effettuazione
Eventuali <b>variazioni della rete fognaria</b> interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.6)	- Città Metropolitana di Torino - SMAT	<b>Entro 30 giorni</b>
Qualunque irregolarità o <b>anomalia interna allo stabilimento</b> che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che <b>non rispettino i limiti</b> previsti (prescrizione n. 5.2.8)	- SMAT	Preventivamente allo scarico dei reflui
<b>Situazioni di emergenza</b> (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle	- Città Metropolitana di Torino	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
acque (prescrizione n. 5.2.8)	- ARPA - SMAT	
<b>Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee</b> (prescrizione n. 7.2)	- Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 6 mesi</b> dalla data di emanazione del presente provvedimento
Eventuale <b>Relazione di riferimento</b> (prescrizione n. 7.3)	- Città Metropolitana di Torino	<b>Entro 18 mesi</b> dalla data di emanazione del presente provvedimento

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

**TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE**

Descrizione	Riferimenti	Note
<b>Risultati degli autocontrolli periodici</b> pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.20	
Informazioni riguardanti il <b>ciclo delle acque</b> , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.14	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno
Relazione sull'assoggettabilità alla <b>Dichiarazione E-PRTR</b>	prescrizione n. 2.9	Il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione
Versione pubblicabile del Report Ambientale	prescrizione n. 2.8	Solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Rivoli e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.